

SCHEMA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE "LA DISFIDA DI BARLETTA"

Articolo 1

(Costituzione e sede)

Su iniziativa del Comune di Barletta e di _____
è costituita una Fondazione cd. "di partecipazione" denominata "LA DISFIDA DI BARLETTA" con sede in Barletta, attualmente presso la Casa Comunale.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere costituite sedi differenti o ulteriori.

Le attività strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione possono svolgersi sia in Italia che all'estero.

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione sia di altre istituzioni, Enti o imprese pubbliche, sia di privati, persone fisiche e giuridiche in possesso dei requisiti per dividerne l'oggetto e sostenerne l'azione, in quest'ultimo caso con quote individuali di partecipazione comunque non superiori individualmente al 2% (due per cento) e complessivamente al 30% (trenta per cento) del Fondo di dotazione della Fondazione.

Articolo 2

(Scopo)

La Fondazione si propone di definire indirizzi e scelte strategiche gestionali, promuovendo autonome iniziative e coordinando l'azione dei soci, per la valorizzazione e la tutela della città di Barletta e del territorio circostante anche in relazione e in connessione a fattori naturali, culturali, ambientali e umani del territorio pugliese e del Mezzogiorno d'Italia.

In particolare, ma non esclusivamente, essa ha come scopo:

- realizzare azioni positive in favore di manifestazioni rievocative, culturali, musicali, sociali e di comunicazione e, più in particolare, a favore del sostegno e sviluppo alla ricerca culturale sull'evento storico della "Disfida di Barletta", anche attraverso progetti di rilancio della tradizione, di promozione delle attività, di sostegno ad ogni iniziativa connessa al predetto evento storico, anche in ambito nazionale ed internazionale;

- coadiuvare, anche a mezzo di apposite convenzioni, la conservazione, la tutela, la promozione, la valorizzazione, il recupero e la gestione dei servizi e dei beni culturali, artistici, archeologici, museali, monumentali e turistici di Barletta unitamente a tutto il patrimonio artistico e culturale del suo territorio e di quello circostante, in modo tale da promuoverne e diffonderne la conoscenza, tramite iniziative e manifestazioni collegate all'evento della Disfida;
- incrementare i servizi offerti al pubblico e connessi ai fini predetti, con riguardo in particolare a quelli ricettivi e di accoglienza, e migliorarne la qualità anche attraverso forme di integrazione col sistema turistico provinciale e regionale sì da incentivare il turismo culturale, giovanile e scolastico;
- assicurare il migliore impiego delle risorse disponibili e attrarre finanziamenti europei, statali, regionali, di Enti pubblici e di soggetti privati e, in particolare, addivenire ad un coinvolgimento economico ed operativo di esponenti dell'imprenditoria privata, realizzando così una cooperazione sinergica per la realizzazione dei fini suddetti.

Articolo 3

(Attività strumentali)

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra le quali, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsivoglia genere anche trascrivibili nei registri immobiliari, con Enti pubblici o soggetti privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri, potendo concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e sviluppare tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e il sistema della cultura nazionale e internazionale;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi, sotto la propria vigilanza, di parte delle attività da svolgere;
- istituire premi e borse di studio ed attivare programmi di scambio con simili istituzioni estere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

(Vigilanza)

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della disciplina del Codice Civile e della legislazione speciale vigente in materia.

Articolo 5

(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci di cui all'articolo 1) del presente Statuto al momento della costituzione, ovvero da altri soci ammessi a partecipare alla Fondazione al momento del loro ingresso. Detto Fondo è destinato esclusivamente alla conservazione del patrimonio, con la destinazione dei frutti e delle altre utilità ricavabili alle azioni da svolgere, con possibilità di alienazione di beni solo successivamente alla alienazione o dismissione di altri beni della Fondazione. Esso risulta originariamente comprensivo di tutti i conferimenti, materiali e immateriali di cui innanzi, e pari ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) dei quali soltanto gli utili potranno essere utilizzati per gli scopi della Fondazione;
- b) dai beni mobili e immobili derivanti da donazioni, a condizione che non comportino oneri a carico della Fondazione e salvo quelli derivanti dal loro utilizzo e quelli inerenti la loro finalizzazione laddove esplicitamente disposte dal donante, e da quelli acquistati dalla Fondazione secondo le norme del presente Statuto, nonché dai diritti sui mobili e immobili concessi in uso;
- c) dalle elargizioni di Enti o di privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera ad hoc del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata all'incremento del patrimonio;
- e) da conferimenti o contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti territoriali o di altri Enti pubblici o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque diversi dai contributi destinati alla gestione.

Il patrimonio della Fondazione è integralmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 6

(Fondo di gestione)

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite, proventi, frutti del Fondo di dotazione e più in generale del patrimonio di cui all'articolo precedente, nonché da altre risorse ad esso destinate dall'assemblea nell'ambito della parte del patrimonio diversa dal Fondo di dotazione;
- b) dalle risorse e dai contributi in qualsiasi forma messi a disposizione dai soci fondatori per lo sviluppo di programmi o progetti di rispettivo interesse, ovvero dalle risorse messe a disposizione da eventuali altri partecipanti alla Fondazione per lo sviluppo di attività finalizzate;
- c) dalle entrate proprie derivanti da convenzioni onerose attive ovvero dal corrispettivo di attività erogate a titolo oneroso a Enti o a soggetti privati;
- d) dai proventi diversi derivanti da attività di ricerca e dall'esercizio del diritto di sfruttamento di segni, brevetti o opere dell'ingegno conseguenti all'attività sviluppata;
- e) da risorse eventualmente erogate dai soci per necessità di gestione, nonché per garantire l'equilibrio di bilancio, ivi comprese quelle programmate come necessarie per fare fronte alle prevedibili diseconomie delle fasi di start-up delle attività, il tutto sulla base di una deliberazione dell'Assemblea assunta su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) dalle quote annuali eventualmente versate dai soci della Fondazione sulla base di una deliberazione dell'assemblea comunque approvata da tutti i soci fondatori;
- g) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- h) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- i) dai ricavi delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse.

Il Fondo di gestione della Fondazione sarà impiegato sempre e soltanto per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i soci, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Nella tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo le norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti nel Codice Civile per le società di capitali.

La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione si svolge nel rispetto dei principi del Codice Civile e della normativa vigente.

La Fondazione può contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per acquisto di beni strumentali ai fini dell'incremento o del miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

(Soci della Fondazione)

I soci della Fondazione si dividono in soci fondatori e soci aderenti.

Articolo 9

(Soci fondatori)

Sono soci fondatori il Comune di Barletta e _____

In ipotesi eccezionali l'Assemblea, col voto favorevole dei soci fondatori, può ammettere tra i soci fondatori Enti o istituzioni in grado di concorrere in modo determinante agli scopi della Fondazione.

Articolo 10

(Soci aderenti)

I soci aderenti condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

Nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 1 del presente statuto, possono essere ammessi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, Enti pubblici e istituzioni, persone fisiche e giuridiche di natura privata, associazioni e altre organizzazioni no profit in qualità di:

- soci aderenti, il cui apporto consiste in contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali;
- soci aderenti istituzionali, i quali contribuiscono, senza oneri finanziari o patrimoniali, mediante lo svolgimento di attività, con particolare riferimento a quelle di rilievo culturale, scientifico, artistico, storico e di natura promozionale.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione precisa l'entità della quota individuale attribuita al socio ammesso, da proporre all'Assemblea, in funzione di una valutazione del contributo partecipativo che, se consistente in un'attività, deve essere congruo e compatibile coi fini della Fondazione.

I soci aderenti possono destinare il proprio contributo, per la parte eccedente la quota stabilita, a specifici progetti o attività della Fondazione.

Articolo 11

(Assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci fondatori e aderenti è convocata su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, o di almeno due soci fondatori o della maggioranza dei soci aderenti quando se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno.

Essa è convocata con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

La prima assemblea è convocata e presieduta dal rappresentante del Comune di Barletta.

Essa nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti di propria competenza, valuta le proposte di nomina di soci fondatori avanzate dal Presidente e può formulare proposte e pareri circa le attività della Fondazione.

Essa provvede inoltre:

- a) all'approvazione del bilancio di esercizio e del rendiconto;
- b) all'autorizzazione alla stipula di contratti relativi a beni immobili o all'accensione di mutui;
- c) all'iscrizione di ipoteche o alla costituzione di altri diritti reali o di godimento sui beni di proprietà della Fondazione;
- d) all'approvazione di regolamenti interni, ad eccezione di quelli del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;
- e) alle eventuali modifiche dello Statuto o dei regolamenti interni;
- f) all'ammissione di nuovi soci fondatori;
- g) alle deliberazioni in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio previste dalla legge o dallo Statuto, e ad ogni altra materia ad essa riservata dall'atto costitutivo.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza dei soci che rappresentino la maggioranza delle quote del Fondo di dotazione e delibera col voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate nella seduta.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Articolo 12

(Esclusione e recesso)

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza qualificata dei due terzi l'esclusione di soci aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto e in particolare nel caso di condotta incompatibile con la natura e le finalità della Fondazione o di condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche a causa di estinzione, a qualunque titolo dovuta, apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o aperture delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I soci della fondazione possono in ogni momento recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 13

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14

(Organismi di supporto)

E' organismo di supporto alle attività della Fondazione il Comitato scientifico.

Articolo 15

(Presidente della Fondazione)

Il presidente della Fondazione è eletto dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza delle quote del Fondo di dotazione.

Dura in carica tre anni e non può in ogni caso ricoprire più di due mandati consecutivi.

Il Presidente è l'espressione dell'unità della Fondazione e delle sue finalità, ne raccoglie le aspirazioni e si rende interprete di istanze della comunità nazionale e di riferimento territoriale e regionale, esercitando poteri di vigilanza sulla Fondazione affinché sia assicurato il conseguimento delle sue finalità.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e ne promuove le attività, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale; adotta, nei casi di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci e la presiede.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno anche sulla base di proposte avanzate da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

(Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione è amministrata da un C.d.A. composto da un massimo di sette membri, compreso il Presidente della Fondazione che lo presiede, dei quali massimo cinque in rappresentanza dei soci fondatori e massimo due in rappresentanza dei soci aderenti.

Fino a quando non siano ammessi soci aderenti, il C.d.A. è composto da membri che vengono nominati dai soci fondatori. I restanti membri vengono nominati in rappresentanza dei soci aderenti dopo la loro ammissione.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e, in caso di nomina, anche Direttore Generale, i parenti entro il terzo grado ovvero affini entro il secondo grado ovvero i coniugi o anche conviventi di fatto dei soci fondatori o dei soci aderenti, del personale dipendente ovvero di collaboratori retribuiti della Fondazione e, comunque, tutti coloro che, anche per rapporti di lavoro, si trovino in condizione di conflitto di interessi.

Tutti i membri del C.d.A., compreso il Presidente, restano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Non possono in ogni caso ricoprire più di due mandati consecutivi.

Il mandato dei consiglieri è svolto a titolo gratuito.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i soggetti cui spetta la nomina provvedono nel termine di quarantacinque giorni alla sostituzione del Consigliere mancante.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Gli amministratori sono vincolati al principio di economicità della gestione. In particolare il C.d.A. provvede a:

- a) nominare, tra i suoi componenti, il vice-presidente;
- b) nominare i soci aderenti e deliberare la loro decadenza, recesso ed esclusione;
- c) proporre all'assemblea l'ammissione dei soci fondatori;
- d) proporre all'Assemblea l'entità della quota attribuita ai soci per l'attività di gestione;

- e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, all'acquisto e all'alienazione di beni immobili ovvero di partecipazioni societarie, nonché alla partecipazione ad associazioni ed enti delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;
- f) approvare il regolamento interno di funzionamento dell'Organo e proporre all'Assemblea i regolamenti interni della Fondazione;
- g) proporre alla competente Autorità governativa lo scioglimento della Fondazione;
- h) sentito il parere non vincolante dell'assemblea, deliberare su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione e quindi finanziare particolari progetti di rilevante valore tecnico che dovranno essere attuati nel territorio di operatività della Fondazione;
- i) aprire e chiudere sedi distaccate ed autonome unità operative, nonché avviare e cessare rami di attività sociale che possono determinare un impegno finanziario rilevante in rapporto al patrimonio ed all'attività di gestione della Fondazione;
- j) determinare gli eventuali dipartimenti operativi della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili;
- k) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
- l) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- m) approvare eventuali accordi tra la Fondazione e altri Enti pubblici e privati fissandone le condizioni;
- n) stipulare contratti di lavoro retribuito comunque denominati e deliberare sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;
- o) deliberare in merito all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- p) delegare, anche mediante apposito regolamento, la stipula dei contratti di cui sopra, se del caso, al Presidente entro limiti di valore, durata e tipologia predeterminati;
- q) nominare un eventuale Direttore Generale definendone poteri e competenze;
- r) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno i due terzi dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice - Presidente o, in caso di sua assenza, da persona indicata dai consiglieri.

In caso di assenza o impedimento, il vice presidente assume le funzioni attribuite al Presidente dallo Statuto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, uno o più membri del Comitato scientifico.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

Articolo 17

(Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui due designati dai soci fondatori e uno dagli altri soci o, in assenza, dal Presidente del Tribunale di Trani e nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Il loro mandato è a titolo gratuito.

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione; a tale scopo può approvare un regolamento interno di funzionamento dell'Organo; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I componenti del Collegio dei Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e controllo nonché chiedere al Direttore e al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinate iniziative e partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori informa gli organi della Fondazione in merito ad ogni fatto o atto di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e che possano costituire irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

Il Collegio è convocato con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta e, se nominati prima della scadenza triennale, restano in carica fino a tale scadenza.

Articolo 18

(Comitato scientifico)

Il Comitato scientifico è l'organismo consultivo della Fondazione e si compone di non più di sette membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra persone qualificate e di riconosciuto prestigio nei settori d'interesse della Fondazione.

Il Presidente è eletto nell'ambito del Comitato.

Il Comitato scientifico collabora col Consiglio di Amministrazione e col Direttore Generale nella definizione e nella realizzazione delle attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico - consultiva in ogni questione in cui il Presidente, il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale lo ritengano necessario.

I membri del Comitato scientifico restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta e, se nominati prima della scadenza quinquennale, restano in carica fino a tale scadenza.

Il loro mandato è a titolo gratuito.

Articolo 19

(Scioglimento)

La Fondazione si scioglie per tutte le ipotesi previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsivoglia causa, il patrimonio sarà devoluto ad Enti aventi per oggetto analoghi obiettivi di azione e che saranno individuati con deliberazione dell'Assemblea, fermo restando il disposto di cui all'articolo 31 del Codice Civile.

I diritti personali o reali di godimento costituiti in favore della Fondazione si estinguono con l'estinzione della medesima Fondazione.

Articolo 20

(Clausola di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.